

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	5
5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore	5
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	17
5-03740 Cozzolino e Toninelli: Sulle modalità con cui il Governo intende sottoporre a referendum la riforma Costituzionale	5

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	6
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	19
Variazioni nella composizione della Commissione	6

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione</i>) .	6
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	20

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 4 (Emendamenti)	21
ALLEGATO 5 (Emendamenti del Relatore)	31
ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	39
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	40
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Nuovo testo C. 2397 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Danilo TONINELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la necessità di garantire, nel percorso riformatore, un'adeguata legittimazione dei rappresentanti politici eletti e meccanismi di adeguata partecipazione dei cittadini.

Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano QUARANTA (SEL), replicando, non si dichiara soddisfatto poiché, a suo avviso, il nodo della partecipazione dei cittadini non è adeguatamente affrontato dal progetto di riforma costituzionale del Governo e segnala, altresì, che il Governo stesso dovrebbe farsi promotore di iniziative volte a realizzare una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei.

5-03740 Cozzolino e Toninelli: Sulle modalità con cui il Governo intende sottoporre a referendum la riforma Costituzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che il referendum non è uno strumento di iniziativa governativa, circostanza che lo renderebbe di natura plebiscitaria, ma costituisce un mezzo di autogoverno dei cittadini.

Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde all'interrogazione in titolo, facendo presente che il Governo ha condiviso con i gruppi parlamentari che lo sostengono in Parlamento l'ipotesi di garantire lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione, in virtù della

quale alcuni parlamentari non parteciperanno alle votazioni del disegno di legge di riforma costituzionale in modo da non raggiungere la maggioranza di due terzi. Segnala, inoltre, che tale referendum sarà indetto secondo modalità previste dal medesimo articolo 138 della Costituzione.

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, evidenzia che, come sancito dalla Corte costituzionale, il quesito referendario deve essere omogeneo. A suo avviso, pertanto, il requisito dell'omogeneità non sarebbe soddisfatto da un referendum, quale quello evocato dal Governo che si sostanzierebbe in un quesito plebiscitario riguardante l'apprezzamento di una complessa e articolata riscrittura della Costituzione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il deputato Gregorio GITTI,

del gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della I Commissione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 7 ottobre scorso ha svolto la sua relazione e avverte che non sono state presentate proposte emendative al provvedimento in oggetto. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

(Deliberazione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione, che si concluderà entro il 23 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di esperti italiani e stranieri, di rappresen-

tanti di istituzioni territoriali (presidenti delle regioni Lombardia e Veneto), di rappresentanti di associazioni (ANCI, Articolo 21, ASTRID e Comitati Dossetti per la Costituzione), dell'Avvocato generale dello Stato e del presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa a partire da giovedì 9 ottobre.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dispone, in relazione al calendario previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) che sono contenuti nel DEF. Per quanto riguarda il PNR e il Patto

di Stabilità contenuti nel DEF 2014, inviati agli organi dell'Unione europea il 22 maggio 2014, la Commissione Europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN1, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 *final*, la Raccomandazione 2014/C 247/112 da parte del Consiglio ECOFIN. Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. A seguito dell'adozione del nuovo Sistema europeo dei conti nazionali (SEC2010)4, che ha sostituito il precedente SEC95, la Nota di aggiornamento del DEF 2014 è stata presentata il 1° di ottobre, al fine di tener conto della revisione dei conti nazionali e del valore del prodotto interno lordo determinata dalle innovazioni metodologiche introdotte dal SEC2010, diffusa dall'ISTAT il 22 settembre 2014. La Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 *final*, la Raccomandazione 2014/C 247/112 da parte del Consiglio ECOFIN reca otto raccomandazioni. Per ciò che riguarda gli aspetti di interesse della I Commissione, segnala la Raccomandazione 3 che, relativamente alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, richiede un aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno. Tra le azioni intraprese a sostegno dell'efficienza della pubblica amministrazione, il Governo dà nota dei tentativi tesi a ridefinire i livelli territoriali di governo e a ridistribuire le funzioni legislative e amministrative tra governo centrale ed autonomie territoriali ricordando, quindi, il processo di riforma costituzionale, nelle cui more è stata adottata la legge di riforma amministrativa

degli enti locali (legge n. 56 del 2014). Per quanto concerne la necessità di « un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione », la Nota richiama, in particolare: la nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014 di riforma della pubblica amministrazione nonché l'ulteriore potenziamento dei compiti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza) ad opera del medesimo decreto legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014) con il trasferimento a detta Autorità dei compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato del lavoro e delle politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

C. 1803 Beni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea il prossimo 20 ottobre con la formula « ove

concluso ». Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è scaduto il 6 ottobre 2014. Gli emendamenti che sono stati presentati sono in distribuzione (*vedi allegato 4*).

Comunica altresì che il relatore, deputata Pollastrini, ha presentato gli emendamenti 4.50, 4.51, 6.50 e 7.50, anch'essi in distribuzione (*vedi allegato 5*). Con riferimento a questi ultimi, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 16.30 della giornata odierna.

Emanuele FIANO (PD) rivolge un ringraziamento particolare al relatore per l'intenso lavoro svolto, ma anche agli altri componenti della Commissione che hanno consentito di raggiungere un'intesa trasversale sul provvedimento in oggetto, particolarmente atteso, in particolare dal mondo dell'associazionismo e del terzo settore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dà la parola al relatore al fine dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato tutti i colleghi per il contributo apportato al fine di migliorare ulteriormente il testo attraverso gli emendamenti presentati, esprime parere favo-

revoles sugli identici emendamenti Binetti 1.1, Zampa 1.2 e Dadone 1.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 1.1, Zampa 1.2 e Dadone 1.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Santerini 2.1 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zampa 2.2 e Dadone 2.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Santerini 2.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zampa 2.2 e Dadone 2.3 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che non si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6 e 7, essendo ancora aperto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 8.1, Zampa 8.2 e Binetti 8.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 8.1, Zampa 8.2 e Binetti 8.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Santerini 9.1, Dadone 9.2 e Zampa 9.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Santerini 9.1, Dadone 9.2 e Zampa 9.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 10.1, Binetti 10.2 e Zampa 10.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti in oggetto, essendo firmataria, come la deputata Carfagna, dell'emendamento Zampa 10.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 10.1, Binetti 10.2 e Zampa 10.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 11.1, Santerini 11.2 e Zampa 11.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 11.1, Santerini 11.2 e Zampa 11.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zampa 12.1; invita altresì al ritiro i presentatori dell'emendamento Binetti 12.2.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento Zampa 12.1.

La Commissione approva l'emendamento Zampa 12.1 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zampa 12.1, risulta assorbito l'emendamento Binetti 12.1 che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Avverte altresì che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Binetti 14.1 e Zampa 14.2; invita altresì al ritiro il presentatore dell'emendamento Dadone 14.3, in quanto di fatto assorbito dalle due predette proposte emendative.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Fabiana DADONE (M5S) ritira il suo emendamento 14.3.

Laura RAVETTO (FI-PdL) chiede spiegazione circa la *ratio* degli emendamenti in oggetto, evidenziando che essi affrontano una questione controversa, affrontata anche nel corso di audizioni svoltesi presso il Comitato Schengen, da lei stessa presieduto.

Sandra ZAMPA (PD) fa presente che la proposta emendativa di cui è prima firmataria si connette direttamente alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, evidenziando altresì che dall'esperienza fatta sul territorio nazionale deriva l'esigenza di creare delle strutture *ad hoc* per i minori.

Laura RAVETTO (FI-PdL) precisa che la perplessità precedentemente espressa non riguardava l'esigenza, che condivide, di prevedere strutture dedicate ai minori, per evitare situazioni di promiscuità, quanto invece la soluzione individuata.

Sandra ZAMPA (PD) rileva che l'emendamento in oggetto va inquadrato nell'ambito del sistema di protezione per minori stranieri non accompagnati definito dall'articolo 13 del provvedimento in esame, come riscritto a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 14.1 e Zampa 14.2 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.1, a condizione che sia formulato inserendo, dopo la parola: « prevedano » le parole. « ove possibile ».

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.1, nella riformulazione proposta dal relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) riformula il proprio emendamento 16.1, nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 16.1 (*Nuova formulazione (vedi allegato 6)*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento delle proposte emendative concernenti gli articoli 23 e 25, al fine di effettuare un maggiore approfondimento.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 23 e 25 della proposta di legge in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver ricordato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore annunciati all'inizio della seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Nuovo testo C. 2515 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge segnalando che l'Accordo tra il Italia e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, è stato siglato a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Esso s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento indispensabile alle

imprese italiane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE. L'Accordo si compone di 29 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Nel fare presente che il provvedimento interviene in una materia quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Federica DIENI (M5S), *relatore*, illustra il disegno di legge L'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale è ormai risalente, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995 – tanto che nel 2003 venne firmato dalle due Parti un Protocollo all'Accordo, anch'esso all'esame del Parlamento – allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di

regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo il miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali. Sul primo punto l'AIR evidenzia i peculiari benefici che l'Accordo apporta ai connazionali che rimpatriano in Italia, oltre a quelli a favore di chi prima di giungere in Canada abbia lavorato in altri paesi di tradizionale emigrazione italiana, che si vedrà riconoscere tutte le fasi contributive (istituto della totalizzazione multipla). D'altra parte l'AIR segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine — poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato —, e un possibile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Canada.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-canadese, segnala che questo si compone di 33 articoli. Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

C. 2576 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole*).

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a

partecipare, illustra il disegno di legge segnalando che l'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza sociale è stato firmato a Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali. La relazione ricorda altresì come da parte nipponica sia stata fatta presente a più riprese la necessità della ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia — il Giappone aveva provveduto prontamente a farlo —, anche alla luce del fatto che il nostro Paese è l'unico tra quelli appartenenti al G8 a non intrattenere con il governo giapponese un accordo di sicurezza sociale. D'altra parte l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine — poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato —, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Giappone. Poiché l'Accordo comporta oneri non irrilevanti per la finanza pubblica, la relazione introduttiva al disegno di legge pone questo fatto come motivazione principale del ritardo dell'Italia nell'adempiere tale obbligo internazionale. Fa presente che l'Accordo italo-giapponese, si compone di 24 articoli.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che l'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera *f*), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per « chiunque guidi un veicolo adibito » a tale servizio e non, come attualmente previsto, per « chiunque guidi un autoveicolo adibito » al servizio.

L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al com-

petente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti (modifica al comma 1 dell'articolo 103 operata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3). Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE (nuovo comma *2-bis* dell'articolo 103 introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce anche i successivi commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*). Ricorda che la direttiva 1999/37/UE disciplina i documenti di immatricolazione dei veicoli. In particolare la direttiva prescrive che (articolo 4) la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro e che (articolo 5) ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II (i contenuti delle due parti sono individuati negli allegati alla direttiva). Non si può procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami (nuovo comma *2-ter* dell'articolo 103); inoltre la tassa automobilistica continua ad essere dovuta quando non sia avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione secondo le modalità sopra

descritte; fatta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale (comma 2-*quater*); infine la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo (comma 2-*quinquies*). La disposizione prevede infine che si provveda alle conseguenti modifiche del regolamento di attuazione del Codice della strada, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con particolare riferimento all'articolo 264 (attuazione delle disposizioni dell'articolo 103), anche per quanto concerne i veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico (comma 2). L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Conseguentemente è soppresso il comma 4 che prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2. L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-*bis* nel codice della strada.

L'articolo 6 prevede (comma 1) che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-*quater*) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera *a*) del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo

n. 82/2005). La disposizione del codice dell'amministrazione digitale richiamata definisce « formato di tipo aperto » un « formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi ». L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-*bis*, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi. L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. L'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Come specifica la norma, la sentenza è definita irrevocabile dall'articolo 648 del codice di

procedura penale quando contro la stessa non è ammessa impugnazione diversa da quella per la revisione del processo, ovvero, se l'impugnazione è ammessa, sono decorsi i termini per la sua presentazione. Si ricorda che in presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'articolo 222 attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è disposta la revoca della patente. In base all'articolo 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta. Per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004).

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che, in ordine alle previsioni di cui agli articoli 11 e 12, che stabiliscono, in particolare, la revoca della patente e il divieto di conseguirla una nuova per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio

colposo con violazione delle norme di circolazione stradale, può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione. In proposito, peraltro, la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962) ha affermato che « poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Nuovo testo C. 2397 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, illustra il disegno di legge, evidenziando che la proposta di legge in esame interviene sulla tassazione sui veicoli. L'intervento legislativo è orientato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono intervenute diverse modifiche. L'articolo 1 prevede l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni. Per i veicoli ecologici (alimentati a metano, a

GPL oppure ibridi) l'agevolazione è valida per i primi cinque anni. A seguito delle modifiche introdotte, l'esenzione per cinque anni dal bollo auto è prevista oltre che per i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano, anche per quelli a doppia alimentazione: benzina-GPL ovvero benzina-metano (modifica all'articolo 1, comma 1).

Segnala che, una volta decorsi i periodi di esenzione dal bollo auto introdotti dall'articolo 1 per le nuove immatricolazioni dei veicoli, rimangono ferme le vigenti forme di riduzione (per i veicoli a GPL e metano) e di esenzione (a favore dei portatori di handicap e per i veicoli elettrici) (modifica all'articolo 1, comma 2). È stato soppresso l'originario articolo 2 della proposta, che prevedeva l'abolizione dell'IPT (imposta provinciale di trascrizione) per i veicoli nuovi. L'articolo 3 (ora articolo 2) prevede l'elevazione per gli automezzi aziendali della percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato precisato che la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali del 40 per cento per quattro anni è limitata ai soli veicoli a basse emissioni complessive (ovvero i veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, eccetera) (modifica all'articolo 3, comma 1). Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo. Oltre a una modifica di coordinamento (dovuta alla

soppressione dell'articolo 2), sono previsti un onere inferiore rispetto alla proposta originaria (300 milioni, in luogo di 1.000) e una diversa copertura finanziaria. A quest'ultima si provvede mediante modifica, soppressione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (c.d. tax expenditures) che appaiono, in tutto o in parte ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione. Tale operazione è attuata con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che tale taglio sia ridotto nel caso in cui le misure introdotte dalla proposta di legge in esame dovessero generare maggiori entrate.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite segnala che il provvedimento è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile » e « tutela dell'ambiente », di cui al secondo comma, lettere e) e s), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di cui al terzo comma, dell'articolo 117, della Costituzione, di competenza legislativa concorrente.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 11*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore della legislatura.**TESTO DELLA RISPOSTA***Elementi utili alla risposta.*

Il tema del rapporto tra cittadini ed istituzioni è sicuramente uno dei pilastri sui quali poggia il programma e l'azione del Governo guidato dal Presidente Renzi. Rendere le istituzioni più permeabili rispetto alle istanze provenienti dalla società civile e al tempo stesso più autorevoli rappresenta uno dei principali obiettivi delle riforme presentate dal Governo in Parlamento.

Sul tema della legittimazione democratica della rappresentanza politica, dopo molti anni di convegni, discussioni parlamentari e severi moniti provenienti dalle più alte cariche dello Stato, la Camera dei deputati ha deliberato un'importante riforma del sistema elettorale che ora attende di essere esaminata dal Senato della Repubblica. Il provvedimento, che il Governo auspica che venga al più presto approvato, affronta i nodi di legittimità costituzionale esplicitati nella nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 1 del 2014) superando i profili di illegittimità della legge n. 270 del 2005.

In particolare, il disegno di legge recepisce le indicazioni della Consulta sia per quanto riguarda l'introduzione di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza, sia per quanto riguarda il rapporto tra elettore ed eletto. Nel nuovo sistema elettorale per ottenere il premio di maggioranza, a differenza del cosiddetto *Procellum* bisognerà aver superato la soglia del 37 per cento dei voti. Il mancato raggiungimento di tale soglia attiva il meccanismo del ballottaggio per l'assegnazione del premio di maggioranza. In questo

modo i cittadini sono protagonisti della scelta dei loro rappresentanti, potendo decidere chi li deve rappresentare e, attraverso il ballottaggio, il partito o la coalizione che ritengono più adatta a governare.

La Corte ha inoltre censurato la vigente legge elettorale sul tema delle liste bloccate in ragione del fatto che l'elettore veniva privato della possibilità di identificare i candidati perché inseriti in lunghe liste bloccate. A questo proposito il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede collegi plurinominali, nei quali vengono eletti da 3 a 6 deputati. Ciascun partito presenta liste brevi, formate da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi e non superiore al numero complessivo dei seggi assegnati al collegio plurinominali. La brevità delle liste, come richiesto dalla Corte costituzionale, favorirà così una maggiore prossimità tra l'elettore e il candidato, migliorando la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Il secondo vettore che dinamizza il rapporto cittadini-eletti è quello della riforma della Parte seconda della Costituzione. Dopo anni di seri ma sterili dibattiti, il Governo ha presentato un disegno di riforma costituzionale che affronta il problema dell'assetto dei pubblici poteri nella convinzione che solo le istituzioni che sono capaci di riformarsi sono in grado di riannodare i fili del dialogo con i cittadini.

Nell'ambito di tale riforma un importante capitolo sul tema della partecipazione diretta dei cittadini alla vita delle istituzioni è rappresentato dalla modifica all'articolo 71 della Costituzione, relativa-

mente alle leggi di iniziativa popolare. Al fine di rivitalizzare e rafforzare questo istituto che, pur previsto nel 1948, non ha trovato sufficiente valorizzazione, viene introdotto il principio che devono essere garantiti l'esame e la deliberazione finale di queste proposte, nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.

Inoltre, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, con un'ulteriore modifica al medesimo articolo della Costituzione, si vogliono introdurre nell'or-

dinamento due nuovi tipi di *referendum* propositivo e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali. Infine, introducendo un diverso *quorum* per i *referendum* abrogativi, si vuole facilitare la validità della consultazione referendaria.

Da tutto ciò emerge chiaramente l'impegno su più fronti che il Governo sta approfondendo per colmare la forbice che separa Paese reale e Paese legale in un'ottica di democrazia continua che coinvolga quotidianamente i cittadini nella vita delle istituzioni.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* »,

preso atto, in particolare, che all'articolo 3, a seguito delle modifiche appro-

vate dal Senato, viene ridotto ulteriormente il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) a novanta giorni, periodo che era già stato ridotto a centotanta giorni nel corso dell'esame presso la Camera,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
(Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per i profili di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati);

premessi che:

la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 presenta un quadro di aggiornamento delle iniziative adottate per corrispondere alla Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia dell'8 luglio 2014 ed espone lo stato di attuazione delle riforme intraprese nei diversi settori;

la Raccomandazione si riferisce a otto ambiti di intervento;

per il settore istituzionale, la Nota collega alla Raccomandazione n. 3 (che riguarda l'efficienza della pubblica ammi-

nistrazione e giustizia), il processo di iniziativa del Governo di riforma costituzionale, nelle cui more è stata adottata la legge di riforma amministrativa degli enti locali (legge n. 56 del 2014);

alla medesima Raccomandazione n. 3, che richiede, tra l'altro, la necessità di « un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione », la Nota richiama, in particolare, la nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014 di riforma della P.A., nonché il rafforzamento dei compiti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza);

ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Governo nella Nota in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di pro-

tezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 3.** Dadone.

ART. 2.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* Ai fini di cui alla presente legge per *con le seguenti:* All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per;

b) *sopprimere le parole da:* anche se convivente *fino alla fine del comma.*

2. 1. Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 3.** Dadone.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: « non-ché ai minori stranieri non accompagnati » con le seguenti: « Il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale ».

Conseguentemente:

al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: attività di accoglienza fino alla fine della lettera con le seguenti: le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;

al comma 5, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

*** 4. 1.** Dadone.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche tem-

poranea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con un educatore qualificato o uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future »;

al comma 5, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

*** 4. 2.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza deve essere garantito entro tempi certi un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;

b) al comma 5, la parola: sentiti è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.

* 4. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Naccarato.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 72 ore con le seguenti: 30 giorni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministero dell'interno coordina e finanzia la costituzione e la gestione delle strutture di cui al comma 4, attivate in accordo con gli enti locali del territorio su cui insiste la struttura.

4. 4. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, sostituire le parole da: gli uffici competenti fino a: giudice tutelare competente con le le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale,.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 5, dopo le parole: minore straniero non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

c) al comma 8, dopo le parole: in lingua che comprende è aggiunta la seguente frase: , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;

d) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

* 6. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, comma 1, sostituire le parole: gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi sociali dell'ente locale,.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 5, dopo le parole: non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

c) al comma 8, dopo le parole: che comprende aggiungere le seguenti: , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;

d) al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è altresì comunicato alle forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

* 6. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 1, capoverso articolo 31-bis:

a) al comma 1, sostituire le parole: gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente » con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge e dopo le parole: sotto la direzione sostituire le parole: del giudice tutelare competente e con le seguenti: dei servizi sociali dell'ente locale,;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 5, dopo le parole: non accompagnato inserire le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

d) al comma 8, dopo le parole: che comprende inserire le seguenti: , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.;

e) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

* 6. 3. Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,.

Conseguentemente:

a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6.;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 5. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore ».

* 7. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso « Art. 31 » apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,;

b) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6;

c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore ».

* 7. 2. Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, capoverso articolo 31-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6, capoverso articolo 31-bis.;

c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accer-

tata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

*** 7. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 1.** Dadone.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affi-

datari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: affidamento familiare.

*** 8. 3.** Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 9.

Sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 9.

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 1.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 9.

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 2.** Dadone.

Sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 9.

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 3.** Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 10.

1. Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

2. Sostituire il comma 2 con il seguente: « In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della

struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

* **10. 1.** Dadone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente periodo:* In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

* **10. 2.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente periodo:* In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila

un'apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

* **10. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 11.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

* **11. 1.** Dadone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

* **11. 2.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

* **11. 3.** Zampa, Fiano, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Piccione, Naccarato.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: in base fino a: presente legge con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati.

12. 1. Zampa, Fiano, Piccione, Fraioanni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sostituire le parole da: in base alla procedura definita fino alla fine del periodo con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza.

12. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle

caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

*** 13. 1.** Dadone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis*

del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* **13. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis*

del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* **13. 3.** Santerini, Binetti, Marazziti.

ART. 14.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 2, dopo le parole: il tribunale per i minorenni può disporre *aggiungere le seguenti*: anche su richiesta dei servizi sociali,.

14. 3. Dadone.

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: la predisposizione *aggiungere le seguenti*: di progetti specifici che prevedano l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché.

16. 1. Centemero.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

2. A tal fine, il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

3. Il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'at-

tività svolta e sull'esito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'anno solare precedente.

*** 23. 1.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

2. A tal fine, il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

3. Il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sull'esito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'anno solare precedente.

*** 23. 2.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

L'articolo 23 è così sostituito:

ART. 23.

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto

legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Tavolo di coordinamento si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

23. 3. Dadone.

ART. 25.

L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

ART. 25.

1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.

La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

*** 25. 1.** Dadone.

L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

ART. 25.

1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.

La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

*** 25. 2.** Binetti, Santerini, Marazziti.

L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

ART. 25.

1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.

La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

*** 25. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 4.

Al comma 3, dopo le parole: prima accoglienza aggiungere le seguenti: destinata ai minori.

4. 50. Il relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni. ».

4. 51. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 10, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni e al secondo periodo sostituire la parola: ordinari con le seguenti: per i minorenni.

6. 50. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 31.ter, al comma 1, dopo le parole: affari esteri sostituire la parola: stipula con le seguenti: può stipulare.

7. 50. Il relatore.

ALLEGATO 6

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento

con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 3.** Dadone.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 3.** Dadone.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 1.** Dadone.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: affidamento familiare.

*** 8. 3.** Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 9.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 1.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 2.** Dadone.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 3.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 10.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

*** 10. 1.** Dadone.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del

Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

*** 10. 2.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

*** 10. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 11.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

*** 11. 1.** Dadone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

*** 11. 2.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

*** 11. 3.** Zampa, Fiano, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Piccione, Naccarato.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: in base fino a: presente legge con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati.

12. 1. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a

tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* 13. 1. Dadone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei

minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* 13. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fraioanni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* **13. 3.** Santerini, Binetti, Marazziti.

ART. 14.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del

comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: la predisposizione aggiungere le seguenti: di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché.

16. 1. (Nuova formulazione) Centemero.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. (Nuovo testo C. 2515 Governo),

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2515 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. (C. 2574 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2574 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale. (C. 2576 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2576 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 1512 Meta e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abb., recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

rilevato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

rilevato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Cost. n. 428 del 2004; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (sentenza n. 428/2004);

evidenziato, che l'articolo 11 stabilisce un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale;

ricordato, al riguardo, che può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione e che sul punto la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962), ha affermato che « poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. (Nuovo testo C. 2397 Capezzone).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 2397 Capezzone, recante « Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli »;

preso atto che il provvedimento mira a realizzare tre obiettivi fondamentali quali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« sistema tributario e contabile » e « tutela dell'ambiente », di cui al secondo comma, lettere e) e s), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di cui al terzo comma, dell'articolo 117, della Costituzione, di competenza legislativa concorrente;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.